

Suprema Corte di Cassazione
II Sezione Civile
Ricorso r.g.n. 16786/2023
Consigliere relatore Dott. Vincenzo Picaro
Camera di consiglio 8 maggio 2025
Memoria ex art. 380-bis.1 C.P.C.

Per:

- Ricorrente-

Contro

-

- Controricorrente – Ricorrente Incidentale -

La ricorrente difesa non ha aderito alla proposta di definizione del giudizio, giacché la motivazione addotta dall'originario relatore a sostegno della ravvisata manifesta infondatezza/inammissibilità del 1° motivo di ricorso, non confrontandosi col costruito argomentativo che lo plasma e connota, si rivela sguarnita di concreta attitudine censoria.

Secondo il proponente, esso sarebbe inammissibile poichè “... *contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione*”.

Ebbene, tale convincimento è probabilmente frutto di una lettura del motivo forse fuorviata da insistiti rimandi alla ctu, ivi effettuati, tuttavia ultronei rispetto alla quidditas delle doglianze in concreto da esso veicolate.

Una più meditata analisi dello scrutinato mezzo di ricorso avrebbe viceversa consentito di appurare, non solo (A) la fondatezza della doglianza di falsa applicazione dell'art. 1052 Cod. Civ., ma, altresì, (B) come esso (così come più diffusamente argomentato a partire da pag. 5 del presente scritto) malgrado l'incompletezza della rubrica, attacchi la sentenza lagunare anche dal versante dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rimproverandole, tramite le argomentazioni ivi spese, l'omesso esame di un fatto decisivo.

(A) Onde acclarare come la sentenza offra il fianco, in primo luogo, alla censura di

falsa applicazione dell'art.1052 Cod. Civ., è indispensabile mettere a fuoco la testuale ricognizione della fattispecie concreta che la corte veneziana declina a pag. 12 della sentenza: "...1) *La Corte osserva che effettivamente in primo grado dalle risultanze istruttorie testimoniali, documentali e tecniche il Tribunale avrebbe potuto fare applicazione dell'art. 1052 co 2 c.c., come richiesto anche da parte attrice, dal momento che il passaggio richiesto da parte appellante risponde alle esigenze dell'industria e l'accesso alla pubblica via di parte appellante è insufficiente ai bisogni del fondo dominante perché non gli consente un adeguato e razionale accesso alla porzione di fabbricato adiacente*".

Orbene, tale snodo motivazionale ricostruttivo della fattispecie concreta, ne anticipa ("*...avrebbe potuto fare applicazione dell'art. 1052, co 2 c.c.*") la sussunzione nella fattispecie astratta disegnata nel secondo comma dell'art. 1052 cod. civ., poi sugellata nella seguente statuizione (pag. 14) "*...costituisce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1052 co 2 c.c., servitù di passaggio carraio e pedonale a favore del fondo di proprietà di Newsea srl*".

S'impone una premessa per sgomberare il campo da ogni possibile dubbio in punto di ammissibilità del motivo in esame: l'accertare se la fattispecie concreta sia stata ricondotta, correttamente o meno, a quella fattispecie giuridica astratta che sia stata individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina, o, al contrario, se dovesse essere ricondotta a un'altra fattispecie giuridica, ovvero ancora (e come si ritiene avvenga nel caso di specie) fosse irriducibile, sia pure in via analogica, a qualsivoglia fattispecie giuridica astratta (trattandosi, quindi, di fattispecie giuridicamente irrilevante), costituisce un'attività di qualificazione in diritto dei fatti storici ricostruiti e individuati che, traducendosi in un giudizio normativo, può (e deve) essere controllata dalla Suprema Corte nell'ambito del paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 14/10/2021, n.28037; Cass. 12/01/2021, n. 261222).

Ne discende che il relativo ragionamento, connotandosi quale ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo "da mihi factum dabo tibi ius") è per l'appunto sindacabile dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

In sostanza, Codesto Supremo Consesso può ben verificare la rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto in concreto accertati dal giudice di merito, rimarcandosi, a tal fine, come il primo motivo di ricorso non metta in gioco

"valutazione di fatto" alcuna, bensì valorizzi e censuri un errore di sussunzione, tradottosi nella falsa applicazione della norma chiamata a governare quella fattispecie concreta ricostruita dalla stessa Corte veneziana.

Quindi (e contrariamente a quanto sostenuto nell'avversata proposta definitoria) non si è affatto al cospetto di una lettura alternativa del compendio istruttorio, contrapposta alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

La doglianza, al contrario, evidenzia come la fattispecie concreta, esattamente nei termini in cui è stata accertata dalla Corte lagunare, non si prestasse ad essere ricondotta sotto il contenuto precettivo dell'art. 1052 Cod. Civ., risultando priva di una perfetta e necessaria aderenza agli elementi costitutivi della norma astratta, nella quale è stata, purtuttavia, erroneamente sussunta.

Ecco che il motivo così inquadrato, lungi dal contestare alla Corte di merito di aver erroneamente ricostruito la fattispecie concreta, si dipana, al contrario, dalla medesima ricostruzione fattuale da essa stessa confezionata per poi, però, denunziarne, con articolata motivazione, l'avvenuta erronea riconduzione, per assoluto difetto di corrispondenza, nel paradigma normativo disciplinato dall'art. 1052, comma 1, cod. civ.

Detto altrimenti: a fronte di una decisione necessariamente frutto di una selezione e valutazione di una pluralità di elementi, la ricorrente, denunziando, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1052 Cod. Civ., si duole del vizio di sussunzione in cui impinge la sentenza impugnata.

La ricorrente non invoca una diversa combinazione dei dati fattuali che compongono ed esauriscono la fattispecie concreta delineata dalla Corte di merito, né, tantomeno, propugna un loro diverso peso specifico, ma rimarca, piuttosto, come quella medesima combinazione di dati fattuali osti alla loro riconduzione nell'alveo del primo comma dell'art. 1052 cod. civ.

(Non ci si stanca di sottolineare tale profilo, nella consapevolezza "...che i dati fattuali di partenza devono essere quelli accertati e valutati dal giudice del merito: rispetto ad essi può essere verificata in sede di legittimità la corretta riconduzione alla fattispecie astratta": Cass. civ. sez. lav., 23/09/2016, n.18715, in motiv.ne).

In definitiva, nessun attacco scagliato contro la motivazione del fatto storico, bensì la confutazione della sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concreta applicazione, lasciando fermo e indiscusso l'accertamento in fatto operato dalla Corte lagunare: "Il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione

si verifica quando, fermo l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, vi sia stata una erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza necessità di contestare la valutazione delle risultanze di causa" (Cass. civ., sez. II, ord., 5 aprile 2025, n. 9036, in motiv.ne; Cass. civ. Sez. 3, 16/07/2024, n. 1965).

Ciò assodato, e passando all'esame, in dettaglio, della fattispecie concreta in controversia, si osserva che la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, quantunque circondato da altri, fruisca di accesso alla via, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, è pacificamente regolata dall'art. 1052 c.c., che subordina il diritto alla costituzione della servitù all'esistenza dei seguenti presupposti: **1)** che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente; **2)** che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile; **3)** che il nuovo passaggio risponda alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.

Ebbene, si analizzi ora come si sia in concreto atteggiata la denunciata falsa applicazione dell'art. 1052 Cod. Civ., all'uopo scomponendosi la fattispecie concreta disegnata dalla corte distrettuale, enucleandone i singoli elementi fattuali di partenza: "... il passaggio richiesto da parte appellante **(3)** risponde alle esigenze dell'industria e **(1)** l'accesso alla pubblica via di parte appellante è insufficiente ai bisogni del fondo dominante perché non gli consente un adeguato e razionale accesso alla porzione di fabbricato adiacente.

Dal raffronto tra la norma astratta e la fattispecie concreta accertata, emerge, con evidenza immediata, il difetto di aderenza della seconda alla prima, poichè priva uno degli indefettibili presupposti applicativi delineati dalla norma in cui è stata viceversa incastonata: quello dianzi indicato sub **(2)**, ossia l'impossibilità di ampliamento dell'accesso esistente.

Nel ricorso, a pag.11, ultimo periodo, si legge che *"Invero il requisito dell'impossibilità di ampliamento, risulta un tratto distintivo rilevante tra la fattispecie di cui all'art. 1052 c.c. e quella prevista dall'articolo precedente del codice civile, che risulta connesso a quello in commento, per espresso richiamo normativo, attraverso la locuzione d'esordio dell'art. 1052"*; a pag. 14, 1° capoverso, è inoltre dato leggere *"La fattispecie all'esame non prevede, come fa il precedente art 1051 c.c., che gli eccessivi dispendi o disagi per conseguire l'accesso alla via pubblica, abbiano un qualche rilievo nel giudizio, ma espressamente e in modo difforme*

rispetto all'art 1051 c.c., dispone che per la concessione del passaggio coattivo ex art 1052 c.c., il passaggio esistente "non possa essere ampliato"; mentre, a pag. 15, 1° capoverso, "Si rileva, come, in contrasto con quanto ritenuto da dottrina e giurisprudenza maggioritarie, la Corte d'Appello di Venezia abbia errato nella ricognizione del precetto normativo e conseguentemente nella sua interpretazione e applicazione al caso concreto, finendo per attribuire alla norma un contenuto che non ha riferimento alla fattispecie in essa delineata..... Risulta evidente che la stessa ricognizione letterale del precetto normativo è stata carente, non avendo la Corte neppure completato l'esame integrale della norma, omettendo di considerare il presupposto rappresentato dall'impossibilità di ampliamento del passaggio, che viceversa costituisce un elemento indefettibile della fattispecie".

I testè riportati passaggi del ricorso, lungi dall'involgere *"una lettura alternativa del compendio istruttorio"* appaiono, piuttosto, strettamente funzionali, corroborandola, alla propugnata doglianza di falsa applicazione dell'art. 1052 Cod. Civ.?

La scrivente difesa, scostandosi nettamente dall'assunto censorio del proponente, ribadisce l'incontrovertibile ammissibilità del motivo in scrutinio, giacchè esso non interferisce sui fatti accertati dalla Corte di merito, auspicandone una diversa ricostruzione e/o combinazione, ma demanda al Supremo Collegio di appurare soltanto se la Corte d'Appello abbia sussunto sotto la pertinente previsione normativa i fatti de quibus.

L'errore che il motivo rimprovera alla Corte lagunare non è quindi un errore di accertamento, bensì un errore di giudizio, consistente nell'aver ricondotto sotto l'egida dell'art. 1052 Cod. Civ., una fattispecie concreta insuscettibile (nemmeno col soccorso del procedimento analogico) di essere disciplinata da tale norma, per la radicale assenza di uno dei suoi presupposti applicativi: l'impossibilità, prevista dal primo comma, di ampliamento dell'accesso esistente.

(B) Qui si riprende e sviluppa un argomento cui si è fatto già cenno all'esordio del presente scritto: il primo motivo di ricorso quantunque ancorato dalla sua rubrica, alla sola censura di falsa applicazione di norma di legge, si profonde, altresì, in argomentazioni che corrono, univocamente, lungo i binari della doglianza di omesso esame di fatto decisivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ripercorrano, per acquisirne contezza, i pertinenti snodi narrativi, qui di seguito testualmente richiamati.

Pag. 8, 1° capoverso: *“Dalla lettura dell’elaborato peritale, risulta inoltre accertato che, il capannone dell’intimata è stato “più volte ampliato anche successivamente all’avvenuta divisione in due porzioni-unità immobiliari operata mediante frazionamento nell’anno 1999” (cfr. doc. 3 fascicolo intesa pp. 33 ultimo rigo e 34 prime due righe). Più avanti e nello stesso senso, nel corpo dell’elaborato tecnico si legge che le unità immobiliari di proprietà della NEWSEA s.r.l. hanno “subito modifiche e recenti ampliamenti” (cfr. doc. 3 fascicolo intesa pp. 39, prime quattro righe della pagina) e poi che “i due fondi non sono affetti da interclusione, intesa come tale, rispetto alla pubblica via” (cfr. doc. 3 fascicolo intesa, pp. 39, paragrafo 9.2)”;*

pag. 8, ultimo periodo: *“Costituisce dunque fatto accertato nel giudizio d’appello e non posto in discussione in questa sede, che la porzione del fondo di proprietà dell’intimata, oggetto delle domande formulate dall’intimata ai sensi degli artt. 1051, 1052, 1054, nonché 1061 e 1062 c.c., è stata oggetto di recenti ampliamenti e modifiche e dell’installazione di due Silos, proprio nella parte del fondo, prospiciente il confine con quello preteso servente”;*

pag. 14, 1° capoverso: *“La fattispecie all’esame non prevede, come fa il precedente art 1051 c.c., che gli eccessivi dispendi o disagi per conseguire l’accesso alla via pubblica, abbiano un qualche rilievo nel giudizio, ma espressamente e in modo difforme rispetto all’art 1051 c.c., dispone che per la concessione del passaggio coattivo ex art 1052 c.c., il passaggio esistente “non possa essere ampliato”, circostanza non presa in esame dalla Corte territoriale in violazione dell’art. 1052 c.c.”;*

pag. 16, 1° capoverso, e pag. 17: *“Nel caso di specie, proprio con riferimento a quanto accertato nella CTU di primo grado – fatta propria dalla Corte lagunare -, per come evidenziato sub A) nel presente atto, le possibilità di modifica e ampliamento degli accessi alla via pubblica di parte del fondo dell’intimata, erano state già vagliate nell’elaborato peritale, che aveva correttamente evidenziato che l’insediamento produttivo in questione era stato “più volte ampliato anche successivamente all’avvenuta divisione in due porzioni-unità immobiliari operata mediante frazionamento nell’anno 1999” (cfr. doc. 3 fascicolo intesa pp. 33 ultimo rigo e 34 prime due righe); che le unità immobiliari attualmente di proprietà dell’intimata NEWSEA s.r.l. avevano “subito modifiche e recenti ampliamenti” (cfr. doc. 3 fascicolo intesa pp. 39, prime quattro righe della pagina) e infine che “la porzione di edificio*

industriale attualmente di proprietà della società NEWSEA S.R.L. è stata – e lo è tuttora – oggetto di ampliamenti” (cfr. doc. 3 fascicolo intesa pp. 7, paragrafo 4.1 Consistenza).... Per altro verso, proprio i continui ampliamenti e le modifiche del predio dell'intimata accertate dal CTU, testimoniano indirettamente la piena possibilità di ampliamento del passaggio. Si osserva allora, che laddove rettamente interpretato, l'art. 1052 c.c. avrebbe dovuto condurre la Corte a respingere le domande formulate dall'intimata, in quanto non sussistono agli atti del processo, elementi idonei a dimostrare la non ampliabilità del passaggio, che costituisce uno dei presupposti normativi per la concessione del passaggio coattivo (cfr. doc. 5 fascicolo intesa, sentenza di primo grado, pp. 9 e 10^o).

Orbene, i sovra riportati passaggi dimostrano, con irrefragabile evidenza, come la doglianza di omesso esame di fatto decisivo, sia pure non consacrata nella rubrica del motivo, si conformi allo statuto degli oneri di allegazione codificato dalla giurisprudenza di Codesta Corte, sedimentatasi sul motivo volto a censurare l'omesso esame di fatto storico.

La censura, quindi, per come concretamente argomentata è senz'altro meritevole di essere riqualficata in modo consentaneo ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di strumentalità delle forme processuali (cfr. Cass. nn. 26130 e 25557 del 2017).

Segnatamente, nel corpo del motivo:

- 1) è stato individuato il fatto storico, costituito dalla possibilità di ampliamento (Pag. 8, a partire dal 1° capoverso);
- 2) se ne è dedotto l'omesso esame da parte della Corte veneziana (pag. 15, ultimo periodo);
- 3) è stato indicato, nella CTU svolta in 1° grado, il dato testuale da cui ne risulta l'esistenza (Pag. 8, 1° capoverso);
- 4) è stato indicato (pag. 15, ultimo periodo) il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato fatto oggetto di discussione tra le parti: sentenza di primo grado, pagg. 9 e 10 (*“Tuttavia, nel caso di specie, come evidenziato nella stessa CTU (v. pag. 21 della stessa): - Il fondo dei convenuti Newsea e BNP ha un accesso alla pubblica via (e, pertanto non è intercluso), e di conseguenza non rientra nei requisiti dell'art. 1051 cc.; Non vi è alcun elemento per ritenere che tale accesso non possa essere ampliato e, quindi, non sussiste il presupposto indefettibile di cui all'art. 1052 c.c. Di conseguenza, non sussistono i requisiti di legge per ottenere la*

costituzione di una servitù coattiva").

Esaurita la pars destruens e passando, tirando le fila delle testé esplicitate notazioni, alla pars construens, mette conto sottolineare come il fatto storico (la possibilità di ampliamento del passaggio già esistente sul fondo della odierna controricorrente) il cui esame è stato omesso dalla corte distrettuale, rivesta indubbia natura decisiva in senso dirimente, posto che, se fosse stato scrutinato dalla Corte lagunare, giammai quest'ultima avrebbe potuto calare la fattispecie concreta accertata nell'ambito dell'art. 1052, comma 2, cod. civ..

Ne deriva che la sentenza d'appello, con assoluta certezza, non avrebbe potuto statuire la costituzione, in via coatta, a carico del fondo della ricorrente, di servitù di passaggio alcuna.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni dianzi svolte, si chiede che la Suprema Corte, in accoglimento del 1° motivo del ricorso, cassi parzialmente l'impugnata sentenza, rinviando alla Corte d'Appello di Venezia, demandandole, in diversa composizione, di accertare, alla luce di un'effettiva e precisa ricostruzione dello stato dei luoghi, involgente la pacifica e incontrovertita possibilità di ampliamento del fondo della Newsea s.r.l., se sia possibile o meno sussumere la fattispecie concreta accertata, in quella prevista dall'art. 1052, co. 2°, c.c., e, conseguentemente, se sia possibile, o meno, imporre al fondo della ricorrente la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio prevista dall'art. 1052, comma 2, Cod. Civ.

Avv. Claudio Federico

Avv. Marco Iozzia

**MARCO
IOZZIA**
Firmato digitalmente da
MARCO IOZZIA
Data:
2025.04.09
11:45:05 +02'00'

Firmato digitalmente da: FEDERICO CLAUDIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 09/04/2025 11:57:55